



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



U-AZ/22

Circ. n. 878/XIX Sess./2022

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

LORO SEDI

**Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri –
Adempimenti e tempistica per gli Ordini territoriali**

Caro Presidente,

con la presente intendiamo aggiornarTi in merito alle tempistiche e agli adempimenti connessi allo svolgimento delle prossime elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri, alla luce delle novità intervenute, facendo seguito all'illustrazione svolta dal Presidente in occasione dell'Assemblea dei Presidenti tenutasi il giorno 9/04/2022.

A seguito dell'**approvazione, da parte del Ministero della Giustizia** (v. comunicazione della **Ministra della Giustizia in data 28/03/2022**, allegata alla circolare n. 868 del 30/3/2022), il nuovo *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri*, è divenuto del tutto efficace.

Come illustrato nella circolare sull'argomento n. 872 del 4/04/2022, ricordiamo che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 1° aprile 2022, ai sensi dell'art.6 del Regolamento elettorale, ha indetto le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali scaduti e da rinnovarsi, fissando per l'inizio delle votazioni la data del **15 GIUGNO 2022**.

L'indizione delle elezioni stabilita dal Consiglio Nazionale riguarda i **Consigli degli Ordini territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data del 28 marzo 2022, giorno in cui è avvenuta l'approvazione del "Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri" da parte della Ministra della Giustizia.**

Nella medesima seduta il Consiglio Nazionale ha fissato per **il giorno 5 MAGGIO 2022 la data entro la quale** gli Ordini territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della **modalità di voto**, tra votazione in presenza e votazione telematica da remoto, e **gli adempimenti conseguenti**, ai sensi della parte finale del comma 1 dell'art.6 del Regolamento elettorale.

Il nuovo Regolamento per le elezioni da remoto intende assolvere alla funzione di rispettare l'art.51 della Costituzione, introducendo disposizioni volte a tutelare il genere meno

rappresentato, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze istituzionali della Categoria degli Ingegneri.

Oltre alla tutela della **parità di genere**, ulteriori novità dell'approvato Regolamento sono costituite dalla previsione secondo cui i voti espressi nella tornata precedente sono considerati validi per i turni successivi, sia per il voto a distanza che per quello in presenza, ai fini del raggiungimento del *quorum* e dalla circostanza che le elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovare sono indette, con proprio provvedimento, dal Consiglio Nazionale.

Per maggiore chiarezza di esposizione, i punti salienti e le questioni interpretative principali vengono suddivise in paragrafi e trattate separatamente.

Indice: 1) *La modalità di svolgimento delle procedure elettorali – votazione in presenza oppure da remoto*; 2) *La data di indizione delle elezioni – i contenuti dell'avviso*; 3) *Tutela della parità di genere*; 4) *Nomina dei componenti del seggio elettorale, nomina del notaio e modalità di utilizzo della piattaforma informatica per il voto elettronico*; 5) *Prima votazione e svolgimento delle operazioni di voto – in presenza e da remoto*; 6) *Insediamiento dei nuovi eletti*; 7) *Domicilio digitale*; 8) *Limiti alla possibilità di mandati consecutivi (art.2, comma 4, DPR 169/2005) – comunicazione.*

1) LA MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI – VOTAZIONE IN PRESENZA OPPURE DA REMOTO

In primo luogo, in osservanza dell'**art.31 del decreto-legge 28/10/2020 n.137**, come convertito dalla legge n.176/2020, e del nuovo *Regolamento*, ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale scaduto e da rinnovarsi deve decidere se le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio avverranno **in presenza** (ovvero in modalità tradizionale), **oppure tramite modalità telematica da remoto**¹.

Per fare questo, è necessario che l'Ordine territoriale convochi una apposita seduta di Consiglio, avente come OdG il tema delle "Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine territoriale, la scelta delle modalità di voto ed i provvedimenti conseguenti".

La decisione così assunta deve rivestire la forma di una **delibera di Consiglio** e deve contenere l'avviso di convocazione degli iscritti per le elezioni.

La **delibera di opzione delle modalità di svolgimento delle elezioni** deve prevedere dunque: a) la modalità di voto prescelta; b) la data di inizio delle votazioni, conforme a quella stabilita dal Consiglio Nazionale; c) il calendario elettorale anche dei turni successivi al primo; d) la nomina della commissione elettorale di cui all'art.3, comma 8, del DPR n.169/2005; e) la

¹ Ai sensi dell'art.2, comma 1, del nuovo Regolamento elettorale.

scelta del notaio, nel caso di votazione a distanza; f) l'avviso di convocazione degli iscritti per le elezioni.

Resta inteso che la modalità di voto IN PRESENZA seguirà le regole dettate dal DPR 8 luglio 2005 n.169 (*"Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali"*), per come integrato dal nuovo regolamento elettorale², mentre coloro che opereranno per il VOTO DA REMOTO dovranno seguire le regole previste dal *Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto*, fatti salvi i rinvii espressi o impliciti alla disciplina contenuta nel DPR n.169/2005.

Non è possibile, invece, votare in parte in presenza e in parte tramite voto telematico.

La delibera deve essere inviata al CNI ed al Ministero della Giustizia entro la data del 10/05/2022 tramite PEC.

Per gli Ordini territoriali non rientranti tra quelli scaduti e da rinnovarsi, il Presidente del Consiglio dell'Ordine dovrà comunicare tale condizione entro la medesima data.

Gli schemi delle delibere citate costituiscono gli allegati 1 e 2 della presente circolare.

2) LA DATA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI – I CONTENUTI DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Nel testo del *Regolamento per le votazioni da remoto*, approvato dal Ministero della Giustizia, sono riportate due distinte modalità per quanto concerne **la individuazione del soggetto cui spetta indire le elezioni dei Consigli territoriali** dell'Ordine degli Ingegneri.

A REGIME l'**art.3** del nuovo regolamento elettorale – che riprende l'art.3 del DPR 169/2005 – attribuisce tale compito **al Consiglio dell'Ordine territoriale in carica.**

Mentre l'**art.6** del medesimo regolamento – **IN VIA TRANSITORIA, nell'ipotesi particolare dei "Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di approvazione del presente Regolamento"** – **attribuisce alla responsabilità del CNI l'onere di indire le elezioni degli Ordini territoriali**, "fissando contestualmente la data entro la quale i Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di espletamento del voto di cui all'art.2 ed i conseguenti adempimenti".

Il Consiglio Nazionale ha già fissato per il 15 giugno 2022 la data delle elezioni, valevole per tutti i Consigli degli Ordini territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di approvazione, da parte del Ministero della Giustizia, del Regolamento per le elezioni da remoto, ovvero alla data del 28/03/2022.

² La funzione integrativa del precedente DPR 8 luglio 2005 n.169 è espressamente affermata dall'art.1 del nuovo *Regolamento per lo svolgimento delle operazioni elettorali anche da remoto*.

Pertanto, nel termine fissato dal Consiglio Nazionale per assumere la delibera di scelta delle modalità di votazione, ovvero il 5/05/2022, dovrà essere tenuta, da parte di ciascun Ordine provinciale, una seduta di Consiglio, convocato allo scopo, che approverà una apposita delibera che costituisce **AVVISO DI CONVOCAZIONE** degli iscritti per l'esercizio del diritto di voto, nella quale saranno date le opportune informazioni necessarie.

L'avviso di convocazione, ai sensi dell'art.3 comma 3, del DPR 169/2005, va notificato agli iscritti almeno 10 giorni prima della data di inizio delle votazioni e quindi entro il 4 giugno 2022.

L'avviso deve essere trasmesso al domicilio digitale di tutti gli iscritti all'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione³. L'avviso va inoltre **pubblicato sul sito Internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine territoriale e su quello del Consiglio Nazionale. A tale scopo l'avviso di convocazione va sollecitamente trasmesso al CNI ed al Ministero della Giustizia **e comunque entro il 10/05/2022**.**

È posto a carico dell'Ordine territoriale esclusivamente l'onere di provare l'effettivo invio delle comunicazioni elettroniche.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio e chiusura delle operazioni di voto⁴, delle eventuali tornate di voto in seconda e terza convocazione, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dei *quorum* prescritti, nonché delle procedure elettorali e del NUMERO DEGLI ISCRITTI alle due sezioni, A e B dell'albo, alla data di indizione delle elezioni, ovvero alla data del 1° aprile 2022, che costituisce l'indice di riferimento per i calcoli previsti dal Regolamento elettorale.

Riepilogando sul punto:

- 1) la delibera contenente l'Avviso di convocazione deve essere trasmessa: a) a tutti gli iscritti (tranne i sospesi); b) al CNI; c) al Ministero della Giustizia.
- 2) Il numero degli iscritti alla sezione A ed alla sezione B dell'albo e quello degli iscritti totali all'Ordine devono essere individuati con riferimento alla data di indizione delle elezioni (1/04/2022);
- 3) eventuali domande di iscrizione giunte successivamente a tale data ed accolte, consentiranno ai neo iscritti di esercitare il diritto di voto, ma il loro numero non concorrerà alla formazione del *quorum*, né sarà da considerare ai fini della ripartizione dei seggi tra i consiglieri in base alla tabella di cui all'Allegato 1 del DPR n.169/2005.

³ In base al comma 1 dell'art.3 del Regolamento elettorale per le votazioni da remoto.

⁴ Per le votazioni da remoto l'orario di apertura del seggio telematico è fissato dal comma 7 dell'art.3 del nuovo regolamento elettorale.

Nel caso di elezioni in presenza, qualora il numero degli iscritti all'Ordine alla data della indizione delle elezioni superi i 500, può tener luogo dell'avviso spedito per posta **la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale** per 2 volte consecutive⁵.

In base all'art.3, comma 12, del DPR n.169/2005, le CANDIDATURE vanno indicate al Consiglio dell'Ordine “fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione”, e quindi entro il giorno 8 giugno 2022. L'Ordine deve assicurarne l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

In ogni caso, ai sensi del comma 2 dell'art.5 del nuovo Regolamento elettorale, entro trenta giorni dalla data di approvazione del medesimo Regolamento e dunque entro il 27 aprile 2022, il CNI definirà “con apposito provvedimento, le regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede”. Tale provvedimento sarà tempestivamente comunicato e trasmesso agli Ordini territoriali con apposita circolare e sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del CNI.

Pertanto, le candidature potranno essere presentate successivamente sia alla data dell'avviso di convocazione degli iscritti per le votazioni da parte del Consiglio territoriale, sia alla pubblicazione delle regole applicative anzidette.

Il MODELLO per la presentazione delle candidature sarà trasmesso unitamente al provvedimento del CNI sulle regole applicative di cui sopra.

3) TUTELA DELLA PARITÀ DI GENERE

In ottemperanza a quanto deciso dal **TAR Lazio** nella **sentenza n.11023/2021** del 27/10/2021, il nuovo Regolamento elettorale contiene previsioni rivolte esplicitamente al rispetto dell'art.51 della Costituzione e dunque a garantire la tutela e la promozione del genere meno rappresentato.

In particolare, l'art.5 del Regolamento (“*Tutela della parità di genere nei Consigli territoriali e nel Consiglio Nazionale*”) afferma che **il numero massimo DI PREFERENZE esprimibili nella votazione per i candidati appartenenti allo stesso genere** è così individuato, in rapporto al numero dei consiglieri da eleggere e indipendentemente dalla sezione dell'albo (A o B) di appartenenza:

n.5 preferenze, nel caso di n.7 consiglieri;

⁵ Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art.3 DPR n.169/2005.

n.6 preferenze, nel caso di n.9 consiglieri;

n.7 preferenze, nel caso di n.11 consiglieri;

n.10 preferenze, nel caso di n.15 consiglieri.

Ricordiamo, con l'occasione, che il numero dei consiglieri da eleggere per ciascun Ordine territoriale – comprensivo della sezione dell'albo di appartenenza – continua ad essere disciplinato dall'art.2, comma 1, del DPR n.169/2005 e dalla tabella di cui all'Allegato 1 del medesimo Regolamento.

La tecnica normativa individuata è stata pertanto quella di imporre, in via regolamentare, *un tetto massimo alle preferenze esprimibili per gli appartenenti allo stesso genere*, maschile o femminile, in modo da tutelare *comunque* per questa via il genere meno rappresentato e venire così incontro alle richieste del Giudice amministrativo.

Con apposito e successivo provvedimento del CNI, già citato, saranno indicate le modalità delle votazioni e di compilazione della scheda elettorale, ai fini della sua validità.

4) NOMINA DEI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE, NOMINA DEL NOTAIO E MODALITA' DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER IL VOTO ELETTRONICO

Nell'ipotesi di voto in presenza, si rammenta che è data facoltà al Consiglio di istituire più seggi elettorali, anche fuori dalla sede dell'Ordine territoriale. Qualora siano stati istituiti più seggi, le urne debitamente sigillate devono essere trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio, nel seggio centrale (art.3, comma 6, del DPR n.169/2005).

L'art.3, comma 8, del DPR 169/2005 stabilisce che il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie *per ciascun seggio, tra gli iscritti*, il presidente del seggio, il vicepresidente, il segretario e almeno due scrutatori. Durante la votazione devono essere presenti almeno tre componenti di seggio.

E' doveroso rammentare che – pur in assenza di una espressa previsione normativa statuente tale **incompatibilità** – il Ministero della Giustizia già nel 2005 ha affermato, in relazione alla **possibilità per i candidati di proporsi come componenti del seggio elettorale**, che *“possa comunque essere considerata **l'esclusione dei candidati** alla partecipazione del seggio elettorale per evidenti ragioni di opportunità, la cui valutazione in ogni caso spetterà all'Ordine competente”* (v. il parere Ministero Giustizia del 21/09/2005, allegato alla **circolare CNI 21/09/2005 n.465**).

Si suggerisce, pertanto, di attenersi alle indicazioni ministeriali, onde evitare possibili contestazioni, acquisendo contestualmente dichiarazioni dei componenti del seggio elettorale di impegno a non candidarsi.

Nel caso di opzione per il voto da remoto, occorre in primo luogo che il Consiglio abbia provveduto a **richiedere** tempestivamente al Consiglio notarile distrettuale di indicare **una terna di nominativi** all'interno della quale nominare il Notaio che sovrintenderà al funzionamento delle operazioni elettorali, coadiuvando l'attività della Commissione elettorale.

Per Tua comodità, alleghiamo alla presente circolare un **MODELLO DI RICHIESTA DI TERNA AL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE**, del quale potrai avvalerti per l'esecuzione di tale adempimento (allegato n.3).

Per rendere possibile il voto in modalità da remoto occorre che l'Ordine provinciale abbia inoltrato apposita RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA fornita dal gestore individuato dalla Fondazione CNI ("Logica Informatica"), secondo il Modello allegato alla presente circolare, da inviare tassativamente entro la data del 10/5/2022, per consentire l'implementazione dei dati nella piattaforma (allegato n. 4).

Ti rammentiamo che per **lo svolgimento delle elezioni sarà necessario trasmettere al gestore della piattaforma l'elenco degli iscritti all'Albo aventi diritto al voto** – quindi esclusi i sospesi – contenente: domicilio digitale⁶, numero di iscrizione, sezione, nome, cognome, genere.

Nell'ipotesi di voto in presenza, al momento dell'esercizio del diritto di voto l'elettore – previo accertamento della sua identità personale – ritira la scheda elettorale, *"che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere"*. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda *"il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare"*. Si considerano **non apposti**⁷ i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere (comma 11 dell'art.3 DPR 169/2005).

Ulteriori indicazioni sulle votazioni, in particolare circa la validità del voto per il rispetto del principio della tutela del genere meno rappresentato, saranno fornite nel successivo provvedimento CNI.

Riguardo la possibilità per l'elettore di indicare e scrivere nella scheda un numero di candidati *inferiore* rispetto ai consiglieri da eleggere, il Ministero Vigilante ha risposto che è la scheda elettorale che *"deve essere predisposta con un numero di righe pari a quelli dei consiglieri da eleggere, appartenenti alla sezione A e alla sezione B"* (v. sempre il citato parere del Ministero Giustizia del 21/09/2005).

⁶ Si intende qui richiamata integralmente la precedente **circolare CNI 3/08/2021 n.770** (*"Elezioni telematiche dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri – approvazione del collaudo della piattaforma informatica – termine di indizione e adempimenti"*), presente sul sito Internet www.cni.it.

⁷ Ovvero, il verificarsi di tale circostanza non determina ex se la invalidazione della scheda elettorale.

5) PRIMA VOTAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO – IN PRESENZA E DA REMOTO

In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato almeno 1/3 degli aventi diritto, per gli Ordini con più di 1.500 iscritti.

L'elezione è valida se ha votato la metà degli aventi diritto, per gli Ordini con meno di 1.500 iscritti all'albo.

In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato almeno 1/5 degli aventi diritto, per gli Ordini con più di 1.500 iscritti all'albo.

L'elezione è valida se ha votato 1/4 degli aventi diritto, per gli Ordini con meno di 1.500 iscritti all'albo.

In terza votazione l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

Novità da sottolineare è che – in una ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa – a partire dall'approvazione del nuovo regolamento elettorale, **i voti espressi nel turno precedente sono considerati validi per i turni successivi, ANCHE nel caso di votazione IN PRESENZA, ai fini del calcolo del quorum** previsto⁸.

Alle ore 9.00 del giorno *feriale*⁹ successivo alla tornata elettorale in cui è stato raggiunto il *quorum* si procede allo scrutinio dei voti e questo vale anche nell'ipotesi di votazione IN PRESENZA.

Nel caso di voto in presenza, il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per 8 ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi; i tempi della seconda e terza votazione, di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00.

Nel caso di voto da remoto, le operazioni di voto si tengono nei giorni indicati nell'avviso di convocazione **presso il seggio telematico aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00**. Il voto è personale e segreto. *Non è ammesso il voto per delega*.

Restano validi, anche per il voto telematico, i giorni di votazione sopra indicati per il voto di presenza.

⁸ Ai sensi del comma 5 dell'art.3 del nuovo Regolamento elettorale.

⁹ Si segnala che con la nuova previsione è stato finalmente chiarito un dubbio interpretativo contenuto nella precedente disciplina elettorale, dove si faceva genericamente riferimento alle ore 9.00 del giorno successivo, senza precisare se fosse o meno "feriale".

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI QUORUM E DEI TURNI DI VOTAZIONE

Iscritti Ordini	Quorum		Date*	
	> 1.500	< 1.500	≥ 3.000	< 3.000
1° turno	1/3	1/2	- 15-16 giugno	- 15-16 giugno
2° turno	1/5	1/4	- 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 giugno	- 17, 18, 20, 21 giugno
3° turno	-	-	- 27, 28, 29, 30 giugno - 1, 2, 4, 5, 6, 7 luglio	- 22, 23, 24, 25, 27 giugno

* salvo festività patronali.

Nel caso di opzione per il voto da remoto, ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo, in possesso di domicilio digitale attivo, può esprimere il proprio voto da qualunque postazione informatica collegata a Internet. Il voto è personale, libero e segreto.

L'iscritto è ammesso a votare previa autenticazione sulla piattaforma telematica di voto gestita dall'operatore specializzato selezionato tramite procedura di evidenza pubblica. L'elettore accede al seggio telematico di pertinenza e, previa una ulteriore verifica della sua identità, può esprimere il suo voto per l'elezione del Consiglio territoriale dell'Ordine di appartenenza.

Al termine di ogni tornata di votazioni il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati secondo standard di segretezza e trasmette alla Commissione elettorale un apposito rapporto di verbalizzazione, contenente esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi, ai fini della verifica del raggiungimento del *quorum*.

Il numero dei voti espressi va trasmesso alla Commissione elettorale e viene da questa immediatamente girato agli Uffici per la pubblicazione sul sito Internet dell'Ordine e comunicato al Consiglio Nazionale.

Al termine della prima tornata di voto, il presidente della Commissione elettorale verifica il raggiungimento del *quorum* e in caso di esito positivo, dichiara chiuse le operazioni di voto, informandone il notaio. In caso negativo, si procede con un secondo e, se necessario, un terzo

turno di votazioni. Al termine¹⁰, si procede allo scrutinio pubblico, al quale presenzia il notaio incaricato, nel caso di voto telematico.

Il presidente della Commissione elettorale proclama il risultato delle elezioni e, nella medesima giornata¹¹, ne informa immediatamente il Consiglio territoriale, il CNI ed il Ministero Vigilante, secondo il modello apposito (allegato n. 5).

La proclamazione degli eletti come atto formale spetta dunque al presidente della Commissione elettorale, mentre la comunicazione al Ministero della Giustizia serve a fini informativi, di presa d'atto e di verifica dell'operato degli Ordini territoriali.

La previsione espressa della necessità di comunicare i risultati al CNI¹² consentirà al Consiglio Nazionale di assolvere una serie di operazioni, a partire dall'aggiornamento della composizione dei Consigli degli Ordini territoriali nella apposita sezione sul proprio sito Internet.

6) INSEDIAMENTO DEI NUOVI ELETTI

Il Consiglio territoriale dell'Ordine uscente **rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio¹³.**

È bene, a questo proposito, fare in modo che la data di insediamento del nuovo Consiglio non sia troppo distante rispetto alla data di proclamazione dei risultati, ad evitare i problemi interpretativi sorti in passato circa la effettiva durata del mandato, rispetto ai 4 anni previsti per legge¹⁴.

Si coglie l'occasione per rammentare che **l'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine avverrà a seguito di convocazione da parte del Presidente del Consiglio uscente, in una data prossima alla proclamazione e non oltre 10 giorni dalla stessa.** Il Consiglio neo-eletto è quindi convocato per l'insediamento e la designazione e ripartizione delle cariche.

¹⁰ Ovvero nella seconda tornata di votazione, se è stato raggiunto il *quorum*, oppure nella terza, se nei turni precedenti non è stato raggiunto il *quorum*.

¹¹ Si segnala la variazione lessicale intervenuta nel nuovo Regolamento elettorale che, per venire incontro alle esigenze organizzative e di verifica dei risultati da parte della Commissione elettorale, utilizza adesso la dizione "nella medesima giornata", ferma restando la necessaria sollecitudine dell'adempimento.

¹² Prima stabilita soltanto in via interpretativa.

¹³ Art.3, comma 2, del *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale degli Ordini degli Ingegneri*.

¹⁴ V. sul punto, ampiamente, la **circolare CNI 9/03/2017 n.25**, contenente tutte le indicazioni del caso.

Nella data indicata per la **prima riunione**, il nuovo Consiglio (fino a che non avvengono le nomine) è presieduto dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo, mentre il Consigliere più giovane verbalizza.

7) DOMICILIO DIGITALE

Circa il domicilio digitale si precisa che:

- a) **l'obbligo per gli iscritti del possesso di un "domicilio digitale"** è previsto dall'art.16 del decreto-legge 29/11/2008 n.185, convertito in legge n.2/2009, come modificato da ultimo dall'art. 37, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.76/2020, convertito dalla legge n.120/2020;
- b) il "domicilio digitale" non è altro che un recapito digitale, legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato, previsto per legge;
- c) l'art.1, comma 1, lettera *n-ter*, del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 ("Codice dell'amministrazione digitale") qualifica il: "domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n.910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale".

8) LIMITI ALLA POSSIBILITA' DI MANDATI CONSECUTIVI (ART.2, COMMA 4, DPR 169/2005) – COMUNICAZIONE

Il tema del divieto del terzo mandato consecutivo, di cui all'art.2, comma 4, del DPR 8 luglio 2005 n.169, sarà trattato con successiva comunicazione, ai sensi del comma 2 dell'art.5 del nuovo Regolamento elettorale.

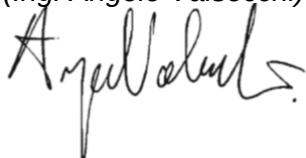
Gli Uffici CNI (area giuridico-legale) rimangono comunque a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento sui contenuti del regolamento (dal lunedì al giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, tramite centralino tel. 06.6976701).

Per le richieste di natura strettamente tecnica relative al voto a distanza è invece a disposizione la Fondazione CNI (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, tel. 06.85354739) e successivamente, con modalità da comunicarsi, la società Logica Informatica, titolare della piattaforma elettorale da remoto.

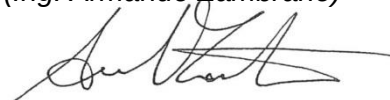
Fiduciosi di avere operato una mappatura puntuale degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina elettorale, in attesa delle prossime comunicazioni, confidiamo che tutta la Categoria sappia utilizzare al meglio le opportunità derivanti dalle nuove regole elettorali, per perseguire obiettivi di ammodernamento e rafforzamento degli Ordini territoriali, all'interno di un quadro normativo più definito e certo, che consenta di lasciarsi alle spalle la stagione dei ricorsi e delle azioni giudiziarie, e di guardare con ottimismo al futuro.

Nel restare a disposizione per tutti i chiarimenti che si renderanno necessari, Ti inviamo i nostri migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



Allegati:

- 1) Modello di delibera per opzione elezioni con votazione da remoto;
- 2) Modello di delibera per opzione elezioni con votazione in presenza;
- 3) Modello per richiesta terna notarile;
- 4) Modello per richiesta di utilizzo della piattaforma informatica;
- 5) Modello per comunicazione esito elezioni al Ministero della Giustizia;
- 6) Slides illustrate nell'Assemblea dei Presidenti del 9/04/2022.

MC1803Circ